

Circolare prot. n. 34047 del 24 aprile 2014

Alle Signore e ai Signori Dirigenti

Alle Signore e ai Signori incaricati di
Posizione Organizzativa e Alta Professionalità

Alle Signore e ai Signori dipendenti

e per conoscenza

Al Signor Segretario Generale

Alla Sig.ra Presidente del C.U.G.

Alla Sig.ra Coordinatrice R.S.U.

Oggetto: assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Modalità di imputazione.

Gentili collaboratrici e collaboratori,

la presente circolare, redatta a seguito della circolare della Funzione Pubblica n. 2/2014 del 17 febbraio 2014, sostituisce la precedente prot. n. 10126 del 07/02/2014 e fornisce ulteriori indicazioni operative in merito alle modalità di giustificazione delle assenze dovute a visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

1. Modalità di imputazione delle assenze dovute a visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

A seguito delle modifiche normative¹, la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2014 ha stabilito che:

¹ art. 55 septies, comma 5 ter, del D.Lgs. 165/2001 dall'art. 4, comma 16 bis, del D.L. 31/08/2013 convertito in Legge 30/10/2013, n. 125

- i. per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali (permessi di cui all'art. 19 del CCNL 06/07/1995) o di istituti contrattuali quali i permessi brevi o la banca delle ore. Anche la giornata di ferie potrà essere utilizzata quale giustificazione per la sopra citata assenza dal servizio;
- ii. la giustificazione dell'assenza dovrà avvenire mediante attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione. E' ammesso, altresì, che la attestazione di presenza possa essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del combinato disposto degli articoli 47 e 38 del DPR n. 445/2000. In questo caso l'amministrazione sarà tenuta a richiedere dichiarazioni dettagliate e circostanziate e ad attivare i necessari controlli sul contenuto delle stesse ai sensi dell'art. 71 del citato decreto.
- iii. la attestazione di presenza dovrà essere consegnata al dipendente per l'inoltro all'Amministrazione oppure potrà essere inoltrata per via telematica a quest'ultima direttamente dalla struttura sanitaria;
- iv. dall'attestazione dovranno risultare:
 - la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige;
 - l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione;
 - il giorno nonché l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione.

2. Modalità di imputazione a malattia delle assenze dovute a visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici ivi comprese le cure odontoiatriche per intervento chirurgico

- i. esclusivamente nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie o esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa potranno trovare applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia;
- ii. nella sopra citata ipotesi il medico dovrà redigere la relativa attestazione di malattia che sarà comunicata all'amministrazione secondo le consuete modalità (invio telematico);

- iii. dal momento che nella presente fattispecie l'amministrazione può procedere con la richiesta di visita fiscale, il dipendente dovrà giustificare l'assenza dal domicilio mediante la produzione dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria;
- iv. si rammenta che il ricorso all'istituto dell'assenza per malattia comporta le relative decurtazioni stipendiali previste dall'art. 71, 1° comma, del D.L. 112/2008;
- v. si rammenta, altresì, che non è ammesso il frazionamento della giornata di malattia.

3. Modalità di imputazione a malattia delle assenze dovute a terapie mediche per patologie quali cervicalgia, sciatalgia ecc.

- i. nel caso in cui vi siano dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a delle terapie che comportano incapacità al lavoro, l'attestazione di assenza potrà essere giustificata mediante la presentazione di un'unica certificazione (in quest'ipotesi potrà essere cartacea) rilasciata dal medico curante;
- ii. tale certificazione, che il dipendente è tenuto a presentare all'amministrazione prima dell'inizio delle terapie, dovrà attestare:
 - la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti che comportano l'incapacità al lavoro secondo cicli oppure un calendario stabilito dal medico;
- iii. successivamente dovranno essere prodotte, a cura del dipendente stesso, le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti:
 - l'effettuazione delle terapie nelle singole giornate;
 - l'indicazione che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante;
- iv. si rammenta che il ricorso all'istituto dell'assenza per malattia comporta le relative decurtazioni stipendiali previste dall'art. 71, 1° comma, del D.L. 112/2008;

4. Modalità di imputazione a malattia delle assenze dovute a visite periodiche a seguito di intervento chirurgico.

Per il personale che deve sottoporsi a visite periodiche a seguito di intervento chirurgico, nella considerazione che queste siano state prescritte direttamente dalla struttura sanitaria all'atto delle dimissioni del dipendente, sarà necessario il certificato medico rilasciato dal

medico specialista o dalla struttura sanitaria che effettua le visite riportando l'orario di inizio e fine della visita o della prestazione o di presenza presso la struttura stessa.

Anche in questi casi, trattandosi di equiparazione della visita ad una assenza per malattia, si opererà la relativa decurtazione stipendiale prevista dal citato art. 71, primo comma, D.L. 112/08.

Se il dipendente opta per il recupero delle ore, si ricorda, che il permesso breve a recupero non può avere una durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché di almeno 4 ore consecutive, e non può eccedere il limite di 36 ore complessive annue, tenendo presente che le stesse vanno recuperate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

5. Normativa di riferimento

Di seguito, in sintesi, si riporta la normativa e le circolari di riferimento.

- ✓ art. 55 septies, comma 5 ter, del D.Lgs. 165/2001: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=>;
- ✓ circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/2008: http://www.funzionepubblica.gov.it/media/340606/testo_circolare_su_legge_104.pdf;
- ✓ circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10/2011: <http://www.funzionepubblica.gov.it/media/836740/circolare%2010%20assenze001.pdf>
- ✓ circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2014: http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1160664/circolare_n_2_2014.pdf;
- ✓ orientamenti applicativi Agenzia per la Rappresentanza Negoziata delle Pubbliche Amministrazioni (A.R.A.N.): <https://www.aranagenzia.it/>

Il Dirigente
Servizio risorse umane
dr. Giovanni Braga
(documento firmato digitalmente)

Il Direttore Generale
Giuseppe Panassidi
(documento firmato digitalmente)